



**REGOLAMENTO DEL CORSO DI LAUREA DI II LIVELLO IN
TRADUZIONE E INTERPRETARIATO PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELL'IMPRESA
Classe LM-94 (Traduzione specialistica e interpretariato)**

ARTICOLO 1

Oggetto

1. Ai sensi dell'art 27 del Regolamento Didattico di Ateneo e in conformità con l'Ordinamento Didattico del Corso, il presente Regolamento disciplina gli aspetti organizzativi del corso di Studio in Traduzione e Interpretariato per l'Internazionalizzazione dell'Impresa (di seguito indicato come TrIn).
2. Il Corso di Laurea TrIn ha come Dipartimento di riferimento il Dipartimento di Scienze Umane e Sociali.
3. L'organo collegiale di gestione del corso di Studio è il Consiglio di Corso di Studio di Traduzione e Interpretariato per l'Internazionalizzazione dell'Impresa (di seguito indicato anche con CCdS).

ARTICOLO 2

Obiettivi formativi specifici, risultati di apprendimento attesi, profilo professionale e sbocchi occupazionali previsti per il laureato

1. Gli obiettivi formativi specifici del Corso di Studio e i risultati di apprendimento attesi, espressi tramite i descrittori europei del titolo di studio, sono contenuti nell'Ordinamento didattico (RAD) del corso stesso allegato al Regolamento Didattico di Ateneo – Parte Speciale. Nell'Ordinamento sono altresì indicati il profilo professionale e gli sbocchi occupazionali previsti per il laureato.

ARTICOLO 3

Requisiti di ammissione e modalità di verifica

1. Per accedere al corso di laurea in Traduzione e Interpretariato per l'Internazionalizzazione dell'Impresa, gli studenti devono:
 - a) essere in possesso della laurea o del diploma universitario di durata triennale o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo;
 - b) essere in possesso dei requisiti curriculari precisati nel Manifesto degli Studi;
 - c) sostenere in ingresso una verifica della personale preparazione. La verifica, condizionata dal possesso dei prescritti requisiti curriculari, è finalizzata a conoscere il livello di preparazione generale dello studente attraverso delle prove di ingresso.
2. la verifica verterà sui seguenti ambiti: linguistica - lingue straniere (con particolare attenzione per le competenze traduttive) - scienze umane, discipline storiche, economiche e giuridiche.
L'ammissione ai corsi di laurea magistrale TrIn non è possibile per gli studenti che alla prova di lingua inglese non raggiungono il livello B2/QCER ed alla prova della seconda lingua straniera prescelta il livello B1/QCER.
La prova si articola in tre parti, tutte obbligatorie, effettuate nella stessa sessione:
Parte 1: prova di traduzione per l'accertamento delle capacità traduttive e delle competenze nella lingua straniera a scelta e in lingua italiana
Parte 2: prova di competenza della lingua inglese
Parte 3: colloquio negli ambiti di linguistica, scienze umane, discipline storiche e economiche e giuridiche

3. Per gli studenti stranieri non comunitari residenti all'estero richiedenti visto è richiesta una conoscenza della lingua italiana al livello uguale o superiore al B2/QCER. Il livello sarà verificato direttamente dall'Ateneo nel rispetto dell'apposita circolare MIUR.
4. I tempi e le modalità di svolgimento delle prove sono indicati ogni anno sul Manifesto degli Studi pubblicato sul sito web d'Ateneo. Sul manifesto sono altresì indicate le scadenze e le modalità per l'immatricolazione al corso.

ARTICOLO 4

Struttura del corso

1. La durata legale del Corso di Laurea è di **2** anni. È altresì possibile, per gli immatricolati, l'iscrizione a tempo parziale, secondo le regole fissate dall'Ateneo e riportate nel Manifesto degli studi.
2. Per il conseguimento del titolo lo studente deve acquisire **120** CFU, riconducibili alle seguenti Tipologie di Attività Formative (TAF):
 - A) caratterizzanti,
 - B) affini o integrative,
 - C) a scelta dello studente,
 - D) per la prova finale e la conoscenza della lingua straniera,
 - E) ulteriori attività formative.
3. Il numero massimo degli esami o valutazioni finali del profitto necessari per accedere alla prova finale e conseguire il titolo non può essere superiore a **12**. Al fine del computo sono considerate le attività formative caratterizzanti; affini o integrative; a scelta dello studente (conteggiate complessivamente come un solo esame).

ARTICOLO 5

Piano degli studi

1. Il Corso di Laurea è articolato in un unico curriculum.
2. Il piano degli studi offerto agli studenti, con l'indicazione dei settori scientifico disciplinari (SSD) e dell'ambito di riferimento, dell'eventuale articolazione in moduli, dei crediti, della tipologia di attività didattica è riportato nell'**Allegato 1** al presente Regolamento, che può essere annualmente aggiornato.
3. Gli immatricolati sono tenuti a presentare il piano di studio online con le modalità e i termini definiti annualmente nel Manifesto degli studi e pubblicate sul sito web di Ateneo.

Attività a scelta libera dello studente

1. In base all'ordinamento degli studi lo studente deve inserire nel proprio piano di studi attività a scelta per un totale definito di CFU, individuandole liberamente tra:
 - gli insegnamenti offerti dal CdS che non siano già stati inseriti nel piano di studio individuale;
 - gli insegnamenti attivati presso altri corsi di studio di pari livello dell'Università per Stranieri di Perugia, purché coerenti con gli obiettivi formativi del CdS.

ARTICOLO 6

Tipologia delle forme didattiche

1. Le modalità di svolgimento delle attività didattiche del corso di studio sono di tipo convenzionale.
2. Possono essere previste modalità miste (convenzionale e telematica) di svolgimento delle attività formative per studenti non impegnati a tempo pieno o nell'ambito di accordi internazionali di collaborazione interuniversitaria.
3. La didattica è fornita nelle seguenti tipologie:
 - a. Lezione frontale: lo studente assiste alla lezione tenuta dal docente ed elabora autonomamente i contenuti ascoltati;
 - b. Esercitazione: lo studente assiste ad attività svolte in aula integrative delle lezioni frontali approfondendo attivamente con il docente i contenuti didattici;

- c. Attività di laboratorio: prevede da parte dello studente un'applicazione pratica dei contenuti di studio interagendo, in ambiente laboratoriale di apprendimento, sotto la guida del docente;
- d. Attività seminariale: lo studente partecipa a incontri regolari su tematiche specifiche da approfondire autonomamente e da discutere con il docente;
- e. Visite guidate: lo studente partecipa a visite presso istituzioni, aziende o centri di ricerca operanti in settori d'interesse del Corso;
- f. Attività di stage/tirocinio: lo studente sviluppa attività professionalizzanti sotto la guida di un tutor universitario in contesti lavorativi e produttivi esterni e/o interni, presso qualificate strutture pubbliche e private con le quali siano state stipulate apposite convenzioni.

ARTICOLO 7

Crediti Formativi Universitari (CFU)

1. Ogni attività formativa prescritta dall'ordinamento del Corso di studio viene misurata in crediti formativi universitari (CFU). Ogni CFU corrisponde convenzionalmente a 25 ore di lavoro per studente e comprende le ore di didattica assistita (lezione, esercitazione, laboratorio, tirocinio e altre attività previste dall'Ordinamento didattico) e le ore riservate allo studio personale o ad altre attività formative di tipo individuale.
2. Per il Tirocinio/Stage il peso orario dei CFU è da intendersi come impegno orario complessivo da dedicare alle attività di apprendimento in ambito professionale.
3. Per la prova finale non sono previste ore di didattica assistita.
4. I CFU corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con il superamento dell'esame o di altra forma di verifica del profitto.

ARTICOLO 8

Obblighi di frequenza

1. La frequenza ai corsi d'insegnamento e alle attività di laboratorio non è obbligatoria.
2. La frequenza alle attività di tirocinio/stage è obbligatoria. Per poter sostenere la verifica finale del profitto e conseguire i CFU relativi all'attività formativa, lo studente dovrà avere frequentato tutte le ore di tirocinio e stage previste.

ARTICOLO 9

Propedeuticità e sbarramenti

1. Nell'ambito degli insegnamenti non sono previste propedeuticità obbligatorie dei relativi esami finali.
2. Il Corso di Studio non prevede sbarramenti per l'iscrizione ad anni successivi al primo.

ARTICOLO 10

Esami e altre modalità di verifica del profitto

1. I crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa prevista dal corso di studio sono acquisiti dallo studente con il superamento della relativa prova di verifica finale. La verifica è sempre individuale e può consistere in un esame di profitto, o in altre tipologie di verifica (tesine, colloqui, relazioni, test, ecc.).
2. L'esame di profitto può consistere di una o più prove, scritte, orali o pratiche. La prova scritta e/o pratica può essere propedeutica alla prova orale. Per le prove di esame, la valutazione è espressa mediante una votazione in trentesimi con eventuale lode. Il punteggio minimo per il superamento della prova è diciotto trentesimi.
3. Le altre prove di verifica possono dar luogo a valutazione o a semplice giudizio di idoneità.
4. Per gli insegnamenti, il raggiungimento degli obiettivi di apprendimento è sempre certificato attraverso il superamento di un esame. Gli Insegnamenti integrati da più moduli e/o tenuti da più docenti anche appartenenti a diversi SSD, danno luogo a un unico esame finale di profitto. In tal caso i docenti titolari dei moduli coordinati partecipano alla valutazione collegiale complessiva del profitto dello studente.
5. Gli esami e le altre forme di verifica del profitto sono svolte da apposite commissioni composte da non meno di due membri, presiedute, di norma, dal titolare/responsabile della relativa attività formativa.

6. Le forme di verifica del profitto sono pubbliche e devono sempre tenersi in locali universitari accessibili al pubblico. Deve essere pubblica anche la comunicazione del voto o altra valutazione finale.
7. Durante lo svolgimento delle prove di verifica è consentito allo studente di ritirarsi. La pubblicità delle prove scritte è garantita dall'accesso agli elaborati fino al momento della registrazione del risultato. I candidati hanno comunque diritto a discutere con la commissione gli elaborati prodotti.
8. Le specifiche modalità con le quali viene accertata l'effettiva acquisizione dei risultati di apprendimento da parte dello studente per ogni insegnamento o altra attività formativa sono riportate nell'elenco degli Insegnamenti (Allegato 1) e nei programmi d'esame pubblicati sulla pagina web del CdS sul sito di Ateneo.
9. Esami e prove di verifica si svolgono al termine della relativa attività didattica in date anteriormente pubblicizzate.

ARTICOLO 11

Passaggio di corso, trasferimento e abbreviazione di carriera

1. Gli studenti provenienti da un corso di studi della stessa classe o di classe diversa, sia dell'Ateneo (Passaggio di corso) che di altra Università, italiana (Trasferimento in entrata) o straniera, e agli studenti che abbiano già conseguito un titolo di studio universitario o che abbiano una carriera universitaria pregressa possono presentare domanda di iscrizione ad anni successivi al primo nei termini e con le modalità stabilite nel Manifesto degli studi.

ARTICOLO 12

Riconoscimento dei crediti (CFU)

1. Relativamente al trasferimento o al passaggio di studenti provenienti da un corso di studi della stessa classe o di classe diversa, sia dell'Ateneo che di altra Università, un'apposita commissione, nominata dal Consiglio di Dipartimento, delibera in merito alla domanda di riconoscimento nel rispetto delle linee guida per il riconoscimento dei CFU consultabili sul sito web d'Ateneo.
2. La predetta Commissione può procedere al riconoscimento come crediti formativi universitari di conoscenze e abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia, nonché di altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario alla cui progettazione e realizzazione abbia concorso l'Università, nel rispetto dei limiti imposti dalla normativa vigente.

ARTICOLO 13

Prova finale

1. Dopo aver superato tutte le verifiche delle attività formative incluse nel piano di studio e aver acquisito i relativi crediti, lo studente, indipendentemente dal numero di anni di iscrizione all'università, è ammesso a sostenere la prova finale per il conseguimento del titolo.
2. La prova finale consiste nell'esposizione, in seduta pubblica dinanzi ad una apposita commissione, di un elaborato scritto su uno specifico argomento.
3. Il regolamento tesi è consultabile e pubblicato sul sito web d'Ateneo.

La valutazione della prova finale è in centodecimi, e tiene conto dell'intera carriera dello studente all'interno del corso di studio.

La commissione, con valutazione unanime, può concedere al candidato il massimo dei voti con lode.

Il voto minimo per il superamento della prova è sessantasei/centodecimi. Lo svolgimento della prova finale e la proclamazione del risultato finale sono pubblici.

ARTICOLO 14

Decadenza dalla qualità di studente

Per la decadenza della qualità di studente, che tende a colpire l'inerzia o l'eccessiva lentezza negli studi universitari, si rimanda al relativo articolo del Manifesto degli studi pubblicato annualmente sul sito web d'Ateneo.

ARTICOLO 15

Sito web del Corso di Studio

1. Tutte le informazioni relative al Corso di Studio sono pubblicate nella relativa pagina web del sito d'Ateneo.
2. Nella pagina web, aggiornata prima dell'inizio di ogni anno accademico, sono rese disponibili per la consultazione:
 - il calendario di tutte le attività didattiche programmate e il calendario degli esami e delle prove finali;
 - i programmi degli insegnamenti corredati dell'indicazione dei libri di testo consigliati e i docenti responsabili, dei quali è allegato il curriculum;
 - il luogo e l'orario in cui i singoli Docenti sono disponibili per ricevere gli Studenti;
 - eventuali sussidi didattici *on line* per l'autoapprendimento e l'autovalutazione;
 - ogni altra informazione sul CdS.

ARTICOLO 16

Disposizioni finali

1. Ai sensi dell'Art. 3 del vigente Regolamento Didattico di Ateneo, i Regolamenti didattici dei Corsi di studio, in conformità con i relativi ordinamenti didattici, proposti dai Consigli di Corso competenti, sono deliberati dal Consiglio di Dipartimento e approvati dal Senato Accademico, acquisito il parere del Consiglio di Amministrazione. I Regolamenti didattici sono adeguatamente pubblicizzati e resi noti, anche attraverso la rete informatica dell'Ateneo.
2. Per quanto non previsto nel presente Regolamento si applicano le disposizioni del vigente Regolamento Didattico di Ateneo.